

REGOLAMENTO (CEE) N. 2060/90 DEL CONSIGLIO**del 16 luglio 1990****relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nei settori dell'agricoltura e della pesca****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

bile tenuto conto delle pertinenti disposizioni dell'atto di adesione,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,*Articolo 1*

considerando che la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca hanno concluso un trattato (Staatsvertrag) che prevede, anteriormente all'unificazione formale dei due Stati, l'immediata realizzazione dell'unione monetaria, nonché la progressiva integrazione della Repubblica democratica tedesca nel sistema economico e sociale della Repubblica federale di Germania e nel quadro giuridico della Comunità ;

Il presente regolamento è applicabile ai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE nonché alle merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli e che sono previste nel regolamento (CEE) n. 3033/80 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90 ⁽³⁾.

Articolo 2

considerando che lo Staatsvertrag prevede che la Repubblica democratica tedesca orienti la propria politica in funzione del diritto e degli obiettivi delle Comunità europee ;

considerando che, a norma dell'articolo 15 dello Staatsvertrag, la Repubblica democratica tedesca sospende a condizione di reciprocità la riscossione di prelievi e la concessione di restituzioni negli scambi con la Comunità di prodotti del settore agricolo ;

Qualora la Commissione constati, secondo la procedura prevista all'articolo 5, che esistono le condizioni stabilite all'articolo 3, tenuto conto delle pertinenti disposizioni dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, vengono sospese negli scambi della Comunità con la Repubblica democratica tedesca la riscossione dei prelievi e l'applicazione di altre imposizioni e restrizioni quantitative, nonché misure di effetto equivalente derivanti dal regime comune per i prodotti e le merci di cui all'articolo 1.

considerando che è opportuno che la Comunità adotti, tenendo conto del regime istituito o da istituire nella Repubblica democratica tedesca, norme specifiche per i prodotti agricoli, non trasformati o trasformati ;

considerando che, ai fini di un rapido adeguamento del regime esterno della Comunità agli sviluppi nella Repubblica democratica tedesca, è d'uopo affidare alla Commissione le relative competenze esecutive, secondo la procedura del comitato di gestione ;

Tuttavia il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono mantenere nei confronti della Repubblica democratica tedesca le restrizioni quantitative concernenti i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3365/89 ⁽⁵⁾.

Articolo 3

considerando che, per quanto concerne gli scambi tra la Repubblica democratica tedesca, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, il presente regolamento è applica-

1. La Commissione è abilitata a prendere le misure esecutive relative all'articolo 2, secondo la procedura prevista all'articolo 5,

⁽¹⁾ Parere reso il 13 luglio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 1.